

*STUDIO LEGALE TROMBETTI*

40122 Bologna, via S. Felice 26 – tel. 051/22.03.15 fax 051/22.14.81 e-mail: avv.paolotrombetti@libero.it  
00192 Roma, via degli Scipioni 268/a – tel. 06/320.70.13 fax 06.321.12.10

avv. Paolo Trombetti  
avv. Antonio Bonfiglioli  
avv. Marcello Busetto  
avv. Riccardo Fresca  
avv. Ciriaco Rossi  
dott. Simone Trombetti

Spett.le  
avv. Luisa Simoni  
Fax 051/203719

*Lava Luise,*

i processi contro Buzzoni sono stati due.

**Il primo** in cui era coimputato anche lo Zattin con l'accusa iniziale di concussione poi derubricata in corruzione in propria (art. 318 c.p.) è stato celebrato con rito abbreviato (per il solo Buzzoni, tant'è che contro Zattin il processo è ancora pendente: vedi mia 27/6/03) e si è concluso, sempre per il solo Buzzoni, con sentenza del 2/5/01, irrevocabile dal 23/6/01, di non doversi procedere per prescrizione.

Verosimilmente, anche il processo contro Zattin si concluderà, come Vi accennavo nella mia sopra richiamata, nello stesso modo. Essendosi trattato, per Buzzoni (e così sarà per Zattin) di sentenza di I° grado, non c'è stata condanna neppure generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Bologna, sicchè una eventuale azione in tal senso, della cui utilità francamente dubito, dovrebbe essere iniziata ex novo.

In questo caso il termine prescrizione per tale azione è quello del 2947/1 c.c. di cinque anni, da noi più volte interrotto.

Ad oggi la prescrizione maturerà il 14/12/04, salvo ovviamente nuovi atti interruttivi.

**Il secondo**, cui si riferisce la mia 5/6/03 oggetto della nostra telefonata, riguardava fin dall'inizio il solo Buzzoni, accusato di corruzione propria (art. 319 cp) e si è concluso con sentenza d'appello 28/2/03, passata in giudicato il 21/6/03, di non doversi

STUDIO LEGALE TROMBETTI

segue lettera

procedere per prescrizione.

Essendoci stata condanna in 1° grado, la Corte ha confermato le statuizioni civili (condanna generica al risarcimento dei danni da determinarsi in separato giudizio in favore del Comune di Bologna, con rifusione parziale delle spese).

In questo caso, la prescrizione è comunque decennale, sia che la si consideri "da giudicato" sia che la si voglia applicare la norma di cui al primo periodo del 2947/3 c.c., dato che la prescrizione penale per il 319 cp è prevista in dieci anni.

Il problema è semmai, in questa seconda ipotesi, la sua decorrenza (il fatto è del luglio 1988).

Sono stati comunque effettuati più atti interruttivi dopo la costituzione di parte civile del 18/3/93 (tale ritengo sia, da ultima, la presentazione delle conclusioni della parte civile in 1° grado il 7/06/96 in appello il 28/2/03).

Resto a disposizione.

Bologna, 18 luglio 2003

*a punto!*

av. Paolo Trombetti





avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE di BOLOGNA in data 27/06/1996 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Buzzoni Enzo responsabile del delitto ascrittogli e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputato la sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p., indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza, precisando che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, i termini di cui all'art. 585 c.p.p., decorreranno dal giorno 11 ottobre 1996.

Condanna il Buzzoni al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Respinge la richiesta di provvisionale.

Condanna lo stesso alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che liquida in complessive £. 6.500.000=, comprensive di onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

CONCLUSIONI DEL P.G. conferma di giudizio NRP p  
interamente passiva

CONCLUSIONI DIF. PP.CC. conferma sentenza

CONCLUSIONI DIF. IMP. per iustitiam

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 4

E. 138 83 (autotratto due, 13 ems) pen. e debito

art. N. 6064... Corrisponde EURO reg. al N. 23 7.03

el N. 625 mod. 7/91

Mario Notti





## FATTO E DIRITTO

**BUZZONI ENZO** è appellante avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 27.6.1996 con cui lo stesso veniva dichiarato responsabile del reato ascritto e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.

In sede di appello la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato e in subordina lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche chiedeva inoltra la rinnovazione parziale del dibattimento In sede di udienza il P.G. chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e dichiarazione di non luogo a doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Una delle argomentazioni addotte dalla difesa ai fini della richiesta di assoluzione risiede ella mancanza di coerenza e di riscontri delle testimonianze assunte in udienza A seguito di un sopralluogo effettuato dall'agente Scolavino Antonio risultava ventura Cristina occupava abusivamente un appartamento di proprietà del Comune in Via Beverara 131/1. La donna dichiarava di aver ricevuto tale appartamento dopo aver pagato nel 1988 cinque milioni a Buzzoni Enzo, responsabile dell'ufficio Amministrazione dell'Assessorato al patrimonio immobiliare del Comune di Bologna In sede di udienza nel procedimento di primo grado, poiché ventura Cristina, Ventura Manno e Zucchini Enrico (padre e marito della prima) coimputati del Buzzoni e giudicati separatamente con procedimento ex art.444 c.p.p., si avvalevano della facoltà di non rispondere venivano letti gli atti utilizzabili. Da questi risultava che tutti e tre avevano rilasciato dichiarazioni conformi: Ventura Manno aveva presentato all'imputato la figlia affinché questi la aiutasse il problema relativo all'abitazione e che Ventura Manno e lo Zucchini consegnavano la somma di un milione di Lire a Buzzoni. Anche il teste Sarti confermava che la Venturi aveva dichiarato che il padre le aveva presentato il Buzzoni, che questi inizialmente le aveva consigliato di afre domanda per essere inserita nelle graduatorie e alle insistenze di questa le diceva che avrebbe potuto fare qualcosa dietro corresponsione di un milione. Ricevuta la somma il Buzzoni avrebbe consegnato le chiavi dell'appartamento .E' risultato che il Buzzoni, grazie alla sua qualifica, aveva una certa discrezionalità nel consegnare alloggi particolarmente fatiscenti, che l'abitazione in questione era stata precedentemente assegnata a altra signora che però aveva rinunciato.

Quanto alle chiavi degli appartamenti comunali il Sarti dichiarava che le stesse non erano custodite in modo particolare e chiunque impiegato o dirigente se ne poteva facilmente appropriare senza dare conto a nessuno

Il teste Fabbri sante, all'epoca dei fatti superiore diretto del Buzzoni, riferiva che le chiavi si trovavano materialmente in una bacheca e di non ricordare se questa fosse aperta o chiusa..

Il Buzzoni negava di aver mai dato le chiavi alla Ventura, confermando peraltro che la stessa gli era stata presentata dal di lei padre, né di aver mai ricevuto alcuna somma di denaro

Le testimonianze rese e la lettura degli atti danno la coerenza delle prove in ordine al fatto addebitato, in merito alla contestazione sollevata dall'imputato circa il riscontro dell'elemento fondamentale ovvero la disponibilità delle chiavi nel Buzzoni, si osserva che le stesse non erano custodite a chiave ed erano conservate nella bacheca senza che vi fosse alcun controllasse è vero che le stesse potevano essere prese da qualunque dipendente o dirigente è evidente e consequenziale rispetto alla ricostruzione provata della fattispecie che le stesse furono prelevate dal Buzzoni.. Né in tal senso può essere accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di provare che le chiavi furono consegnate alla Ventura dalla Foscarini, precedente assegnataria dell'appartamento abusivamente occupato dalla Ventura. Infatti la Foscarini non ebbe mai la disponibilità dell'immobile in quanto, avendo già trovato altra soluzione abitativa vi rinunciò

espressamente ed è pertanto da escludersi che la stessa abbia avuto la materiale disponibilità delle chiavi.

Merita invece accoglimento la richiesta concessione delle attenuanti generiche, richieste anche dalla P.G. in quanto persona incensurata e, conseguentemente dichiarare l'intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del tribunale di Bologna in data 27.6.1996 appellata dall'imputato BUZZONI ENZO, concesse all'appellante le circostanze attenuanti generiche, dichiara di non doversi procedere nei confronti dello stesso perché estinto il reato per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado e condanna l'appellante alla rifusione della sentenza di primo grado e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di lite e di parte civile per il secondo grado di giudizio che liquida in Euro 1500,00 oltre 10% CPA e IVA.

Bologna 28.2.2003

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CANCELLIERE BG  
MAGGIORILETTI



PROV. DI BOLOGNA  
Canc. n° 15  
in data 21 MAG. 2003  
L'ASSISTENTE CANCELLIERE

Adi 21 MAG. 2003  
P. G. Procura  
re Generale della Repubblica di Loro  
collegio a mani del Cancelliere



IL CANCELLIERE

Notifiche est. sent. e/o cu. deposito:  
all'imp. (ex art 161 CPP) e al suo difensore  
il 27.5.03

al proc. speciale e dif. della P.C. il 26.5.03

IL CANCELLIERE BG

BOLOGNA

10

La presente sentenza è divenuta irrevocabile il giorno:

1) 27/06/2003 - per l'imputato: BUZZONI ENZO

Bologna, 23 LUG 2003

23 LUG 2003

Il Cancelliere

CANCELLIERE CT  
SILVIA LISA

Fatta comunicazione ai sensi dell'art. 27 disp. reg. C.P.P. in data.....

Fatta comunicazione ai sensi dell'art. 6 disp. reg. C.P.P. in data.....

per.....

Bologna, 23 LUG 2003

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CT  
SILVIA LISA



La presente copia, conforme all'originale, si rilascia a  
richiesta dell' Avv. Pedo Trombetti, nell'interesse della  
parte civile Comune di Bologna in persona del Sindaco pro Tempore  
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - EN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti, di adattare a  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di  
darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza  
pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente  
richiesti.

Bologna 24 SET. 2004



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CS  
dott.ssa Gianna MINERVINI

Si attesta che le marche amm.ve (in  
mancanza di marche doppie non reperibili)  
per i diritti di copia pari ad € 7,23  
sono state applicate sull'originale della sent. e  
sulle copie allegata al fascicolo penale.

Bo, 24 SET. 2004

L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Roberto PACINI



BO



REPUBBLICA ITALIANA  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA  
 E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**  
 (artt. 544 e segg. c.p.p.)

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il TRIBUNALE, ..... **PRIMA** Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. **PIERLUIGI DI BARI** ..... *PRESIDENTE*

Dott. **STEFANO MARINELLI** ..... *GIUDICE*

Dott. **CHIARA DANIELLI** ..... *GIUDICE*

Con l'intervento del P.M. Dott. **LORENZO GESTRI** .....

e **VEDASI PP.SS.** .....

con l'assistenza **ROSALBA NERI-CANCELLIERE (B3)** .....

nella pubblica Udienza del **13 GENNAIO 2004** .....

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo  
 e della contestuale motivazione .....

la seguente

**SENTENZA**

**nei confronti di:**

**ZATTIN MAURIZIO:** nato il 25.05.1960 a Bologna

Residente a Bologna – via Della Birra n. 55

**LIBERO PRESENTE**

N. <b>608/89</b> .....	R.G. N.R.
N. <b>19/92</b> .....	R.G.N.C.
N. <b>09/04 C</b> .....	R. Sent.
<i>Motivazione</i>	
<i>depositata in Cancelleria il</i>	
<b>13 GENNAIO 2004</b>	
<i>Il Cancelliere</i>	
<b>il Cancelliere (B3)</b>	
<i>Dr. Giovanni Cicallo</i>	
<i>Danielli</i>	
<i>Irrevocabile il</i> .....	
.....	
.....	
<i>Redatta scheda il</i> .....	
N. ....	<i>Campione Pen.</i>
N. ....	<i>Registro Esec.</i>

## IMPUTATO

**ZATTIN MAURIZIO (in concorso con BUZZONI ENZO – giudicato separatamente):**

Del reato di cui agli artt. 110, 117, 317, 81 cpv. C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, abusando il secondo della sua qualità di funzionario addetto all'amministrazione del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna e perciò pubblico ufficiale, inducevano Nanni Gabriele e il di lui padre Roberto a versargli in più soluzioni la somma complessiva di L. 4.800.000 quale compenso per la cessione in locazione di un appartamento al piano terra sito in Bologna, via Caduti di via Fani, di proprietà del Comune di Bologna.

*Fatto commesso nell'anno 1988*

*\* Correzione disposta all'udienza del 27.06.1996*

**LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**PUBBLICO MINISTERO:** ex art. 129 CPP n.d.p. per prescrizione.

**AVV. PAOLO TROMBETTI DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA COMUNE DI BOLOGNA IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE SIG. GIORGIO GUAZZALOCA:** Voglia l'Ill.mo Tribunale, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Sig. Maurizio Zattin per il delitto a lui ascritto, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia e condannarlo altresì al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del delitto commesso, oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore a Euro 5.000,00, ed alle spese di assistenza e difesa della parte civile, come da nota allegata al verbale d'udienza.

**AVV. GIANFRANCO BORDONI DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA:**

Ex art. 129 CPP n.d.p. per prescrizione.

hanno accolte le richieste del P.M. d'udienza  
calienza, e delle difese dell'imputato di  
dichiarazione di estinzione in relazione  
all'ipotesi di cui all'art. 318 c.p., con  
qualificato il fatto in contestazione nei confan-  
ni di Satriu Maurizio.

Su base al consenso di tutte le parti processuali,  
questo Collegio si tiene a valutare sostanzialmente  
gli stessi elementi già oggetto  
del giudizio abbreviato definito con sent. 2/5/01,  
irrevocabile il 23/6/01, emessa da quella sezione  
penale di Tribunale in sede concorsuale  
nei confronti del co-imputato Buzzoni.  
La sentenza è stata acquisita formalmente  
sempre sull'accordo di tutte le parti  
la riconvenzionale storica della vicenda appare  
cessata, fatto da poter essere fatto richia-  
mo alla stessa.

Le parti hanno concluso la non necessità  
di ulteriori approfondimenti istruttori.  
Il punto decisivo del processo è l'apporto  
dato dalla correlazione fra le dotazioni di  
denaro accettate direttamente annesse  
alla contestata attività in locazione del  
l'appartamento (una da L. 300.000 prima  
di individuare lo stesso e di leggerlo fra  
altri Tre, con denaro dello Satriu unita-  
mente alle madri e ad altro per più;

una da L. 800'000, in due immediate ri-  
prese da L. 500'000 e L. 300'000 all'atto  
della firma del contratto negli uffici del  
benziuario Comunale Bazzoni, il tutto in  
base all' esame dibattimentale 3-12-1992  
del Teste diretto ed assegnatario Nanni  
Roberto, foglio 46 e ss.) e una condizionale di  
motus indotto in concorso con il pubblico fun-  
ziario. All'ordine dibattimentale, il di-  
fensore della Rete Civile ha sostenuto questo  
argomento sulla base di una situazione di  
impellente necessità di avrebbe spinto il  
Nanni a pagare i pldi. Questa circostanza  
non viene evidentemente convalidata il rapporto  
futuro dell'arbitrato, nemmeno nel processo  
nei confronti del Bazzoni, nel quale era  
stata chiesta la condanna in relazione al  
l'art. 319 c.p. - A prescindere da ciò, il  
Collegio ritiene de numerum dalla depo-  
sizione testimoniale del Nanni Roberto,  
(si ripete l'unica fonte diretta per tutti  
gli aspetti della vicenda) l'argomento  
fadduto Teori idoneo sostegno. Infatti il  
Nanni ha sì riferito di aver avuto con la  
moglie lo sfratto esecutivo, e di aver chiesto  
ai figli pldi per pagare per entrare nel  
l'appartamento comunale, ma ha anche di-  
chiarato che, in un primo momento il dis-

corso della conoscenza di una strada capi-  
do nell'Amministrazione fattogli in pratica  
lavoro dalle maniere dell'imputato, etc.  
stato da lui fatto cadere (foglio 47)  
e una volta ripreso era stato accusato per  
ragioni di "piacere" o meglio di convenienza  
nel senso di i Nanni, per essere esecuto di que-  
re tutti i titoli per avere accesso, anche in  
luoghi non luoghi ed un alloggio del comu-  
ne ha <sup>pagato il prezzo convenuto</sup> ~~prestito~~ <sup>addebitato</sup> anche le possibi-  
lità offerti di scegliere tra tre blazzi  
abitative purò proprietà come di fatto  
comunale (foglio 62)

Oggi anche il reato di cui all'art. 319 cp.  
probabilmente prescritto per dolo del Benincasa mag-  
giormente di prescrizione, in quanto l'indizione  
del momento consumativo dell'anno 1988,  
di cui alla cessazione in edilizia 27-6-86,  
la precisa rispetto alla imputazione degli  
atti amministrativi prodotti alla condes-  
ione del contratto di locazione, nonché alla  
redazione del verbale di consegna; la dalle  
testa della Giunta comunale n. 2325, acquisi-  
te dell' udienza 3-12-82, e dell' 12-7-88.  
Premesso ciò non risultano acquisiti elemen-  
ti per non condannare la condes-  
ione già prelevato il tribunale nella preceden-  
te sentenza, in ordine alla conformità dell'

1

l'episodio, rispetto alle condizioni legittime  
ma non riportate negli atti amministrativi  
o pertinenti, e in specie nella citata deli-  
bera della Giunta Comunale, si vuol dire che  
e presidiato dall'atenuamento di un prezzo  
contenuto in carico con il funzionario pub-  
blico, gli elementi disponibili non danno pro-  
va della concretezza dell'attività amministrativa  
reativa, rispetto alla relativa inammissibilità.  
P. Q. N.

visti gli artt. 521, 531 e pp., dichiaro non do-  
versi procedere nei confronti di Zaccaria  
Rouezio, in ordine al reato di cui all'  
art. 317 c.p., così dilapidamente qualifi-  
cato il fatto contestato, perche estinto  
per intervenuta prescrizione.

Bologna, 13-1-2004

IL PRESIDENTE

*Stefano*

Il giudice  
*Stefano*  
Mancini



**Determinazione  
dirigenziale**

**Legale**

P.G. N.: 34169/2004  
Data Sottoscrizione:  
18/02/2004  
Data Esecutività: 18/02/2004

Oggetto: PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. PAOLO TROMBETTI DELLA SOMMA DI EURO 3.855,60 A SALDO DI QUANTO DOVUTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI BOLOGNA/BUZZONI ENZO + 1 R.G. 608/99.

- Liquidazione con contabilizzazione decentrata -

## IL DIRETTORE

Premesso che con delibera di Giunta n. 725 del 10/3/93, esecutiva a norma di legge, il Comune di Bologna decideva di costituirsi parte civile nel processo penale a carico del dipendente Buzzoni Enzo imputato del delitto p. e p. dell'art. 319 c.p., avvalendosi all'uopo del patrocinio dell'Avv. Paolo Trombetti con studio in Bologna via San Felice n. 26;

che attualmente con sentenza n. 09/04/C del 13/1/2004 il Tribunale di Bologna I Sez. Penale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sig. Buzzoni per intervenuta prescrizione;

conclusasi pertanto questa fase del processo l'Avv. Trombetti ha presentato, per il saldo, la propria fattura n. 24 del 23/01/2004 di Euro 3.855,60 ritenuta regolare agli effetti contabili e fiscali;

Ritenuto pertanto necessario fare luogo al pagamento della suddetta somma;

che per quanto attiene il rimborso della suddetta somma di Euro 3.855,60 vi è copertura nell'impegno n. 304001109 costituito sul Cap 14000/050 del PEG 2004 con atto P.G.n. 212087/03;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 11, 11bis e 11ter del Regolamento di contabilità e l'art. 47 del Regolamento dei contratti;

### d e t e r m i n a

- di liquidare la spesa di Euro 3.855,60 a favore dell'avv. Paolo Trombetti (C.F.: TRM PLA 45M20A944H), con sede in via San Felice 26 - Bologna - (P.IVA 04320100375), per la causale di cui in premessa autorizzandone altresì il pagamento;
- di imputare la spesa di Euro 3.855,60 al Bilancio 2004, Capitolo 14000/050

del PEG "Liti, transazioni ed oneri conseguenti; spese per attività giudiziaria e consulenze a difesa delle ragioni del Comune" imp. 304001109 che presenta la necessaria disponibilità;

r i c h i e d e

l'emissione del mandato di Euro 3.855,60 a favore del già citato avv. Paolo Trombetti, con imputazione al Bilancio, Capitolo ed impegno come dianzi specificato. Quietanza tramite bonifico bancario presso la Banca di Bologna - sede (016) - c/c n. 000000033027 ABI 08883 CAB 02401. Cod. Forn. 30262/0001.

Liquidazione n. 704001618

18/02/2004

La Direttrice del Settore  
Luisa Simoni



Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti:

Postilla:

 <b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Legale</b>	P.G. N.: 162436/2004 Data Sottoscrizione: 22/07/2004 Data Esecutività: 22/07/2004
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 21.889,58 PER COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI ALL'UFFICIO LEGALE.		
- Liquidazione con contabilizzazione decentrata -		

## IL DIRETTORE

Premesso che, con atto dirigenziale P.G.n.302/2004, esecutivo dal 7/1/2004, è stata autorizzata la spesa per la liquidazione di tutti gli emolumenti relativi al personale per l'anno 2004;

che l'Ufficio Legale, per l'attività contenziosa svolta, chiede che venga liquidata la somma per il pagamento degli onorari di cui alla seguenti note:

- 1) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dai signori **OLIVIERI ALBERTO E ARRIGO** per preteso annullamento del provvedimento di implicito diniego di variante integrativa del Piano Regolatore Generale del Comune di Bologna, nonché della nota 24/7/95 n.106303 dell'Assessore all'Urbanistica.  
N.B.: Con sentenza n. 155/2000 il T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso compensando le spese di giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in €. 6.853,38 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè  

**€ 3.426,69**

(si allega parcella opinata).
  
- 2) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dal signor **RIPPOLITI PAOLO** per preteso annullamento, previa sospensione, del provvedimento n.93133/2000 del 14/6/2000 portante ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate in via Fondazza n.37.  
N.B. Il T.A.R., con sentenza n. 771/2000, ex art.9 L.205/2000, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 3.202,03 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè  

**€ 1.601,01**

(si allega parcella opinata).
  
- 3) Causa promossa avanti alla Suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Bologna dalla **SOC. COOP. EDILIZIA a r.l. MEDAGLIA D'ORO ONIDA** per

l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.9 del 29/5/98-12/1/99, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dalla Coop. Medaglia d'Oro Onida avverso la sentenza n.1652/95 del Tribunale civile di Bologna di rigetto della domanda di condanna di corrispondere all'attrice il valore attuale della volumetria realizzata in eccedenza rispetto a quella consentita dal lotto da ciascuna di esse acquisito in proprietà, utilizzando la potenzialità edificatoria propria del lotto di proprietà della coop. attrice.

N.B. Con sentenza n. 5718/02 depositata il 19/4/02 la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed i ricorsi incidentali compensando le spese di giudizio. Gli onorari di avvocato, relativi ai tre gradi di giudizio, sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 9.962,80, mentre le competenze procuratorie ammontano a € 2.563,18 per un totale complessivo di € 12.525,98 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

**€ 6.262,99**

(si allega parcella opinata).

- 4) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dai sigg.ri **FACCHINI GIOVANNI ed altri** per preteso annullamento della concessione edilizia prot.n. 8440/IV/84 in data 29/11/1984 rilasciata dal Sindaco alla signora Parma Sandra e Candeli Sonia per la costruzione di un chiosco per la rivendita di gelati

N.B. Il T.A.R. con sentenza n.1311/2003, ha dichiarato perento il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 981,27 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

**€ 490,63**

(si allega parcella opinata).

- 5) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dai signori **PAOLUCCI VITTORIO E CASSANELLI LUIGI** per preteso annullamento del provvedimento sindacale P.U.T.n.1632/IV/85 dell'11/7/86 di annullamento delle concessioni gratuite P.U.T.n.1222/V/82 del 4/5/82 e P.U.T.n.1195/IV/83 rilasciate per la costruzione di garages seminterrati nell'edificio posto in via Dell'Arca nn. 1-2-3.

N.B. Il T.A.R. con sentenza n. 514/99, ha dichiarato estinto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 1.704,31 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

**€ 852,15**

(si allega parcella opinata).

- 6) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dai signori **GIOVETTI GIANCARLO ED ALTRI** per preteso annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in data 2/1/1997 di ripetizione dei compensi aggiuntivi di polizia stradale percepiti dai ricorrenti per i servizi resi nell'anno 1995.

N.B. Con ordinanza n. 189/97 il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare; con sentenza n. 63/99 ha respinto il ricorso con compensazione delle spese di

giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 645,57 mentre le competenze procuratorie ammontano a € 352,22 per un totale complessivo di € 997,79 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 498,89

(si allega parcella opinata).

- 7) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dalla signora **MASSARI IDA** per preteso annullamento della deliberazione consiliare n.383 del 14/12/1979 relativa all'applicazione del Cap. IV Norme transitorie e finali del D.P.R. 1/6/79 n.191 ed altre delibere, nonché per l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata automaticamente al 6° livello retributivo di cui al DPR 191/1979.

N.B. Con sentenza n. 336/99 il T.A.R. ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 1.690,00 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 845,00

(si allega parcella opinata).

- 8) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dal signor **BUZZONI ENZO** per preteso annullamento, previa sospensiva, della ordinanza sindacale Prot. Ris. 337/82 del 5/10/1982 portante sospensione cautelare dal servizio per tre mesi con privazione degli assegni.

N.B. Con decreto n.2349/2003, ex art. 9 L 205/2000, il T.A.R. ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 2.190,00 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 1.095,00

(si allega parcella opinata).

- 9) Causa promossa avanti al locale T.A.R. contro il Comune di Bologna dalla soc. **EDILHOUSE s.r.l. ed altri** per preteso annullamento, previa sospensione, del diniego di concessione edilizia prot. n. 6895/V/82 del 19/5/83

N.B. Con ordinanza n.346/83 il TAR ha respinto l'istanza cautelare; con decreto n.2357/83 il TAR ha dichiarato perento il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 2.530,64 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 1.265,32

(si allega parcella opinata).

- 10) Causa promossa avanti al Consiglio di Stato contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna dal signor **DOMENICHINI GIORGIO** per preteso annullamento della sentenza del TAR Bologna n. 3 del 9/2/1978 di reiezione del ricorso proposto da Domenichini Giorgio avverso il provvedimento sindacale n. 46149 del 7/4/1975 di diniego di licenza edilizia e contestuale diffida a demolire opere abusive in via dell'Osservanza, nonché avverso l'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante collinare al P.R.G.

di Bologna.

N.B. Con sentenza n.1229/99 il Consiglio di Stato ha dichiarato perento il ricorso con conseguente compensazione delle spese di lite. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 1.859,24 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 929,62

(si allega parcella opinata).

- 11) Causa promossa avanti al locale TAR contro il Comune di Bologna dalla signora **NEGRONI MARTA** per preteso annullamento della deliberazione consiliare n. 242 del 25/5/84 di inquadramento ai sensi dell'art.40 DPR 25/6/83 n. 347, nonché per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'inquadramento della ricorrente dal 1/1/83 nella prima qualifica dirigenziale e conseguentemente per la condanna del Comune a corrisponderle l'importo differenziale delle retribuzioni di spettanza dall'1/1/83 con rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.

N.B. Il TAR, con sentenza n.124/88, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese legali. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 5.138,75 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 2.569,37

(si allega parcella opinata).

- 12) Causa promossa avanti al locale TAR contro il Comune di Bologna dal signor **FANTAZZINI PIER GIUSEPPE** per preteso annullamento della deliberazione consiliare n.242 del 25/5/84 di inquadramento ai sensi dell'art.40 DPR 25/6/83 n.347, nonché per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'inquadramento del ricorrente dal 1/1/83 nella prima qualifica dirigenziale e conseguentemente per la condanna del Comune a corrispondergli l'importo differenziale delle retribuzioni di spettanza dall'1/1/83 con rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.

N.B. Il TAR, con sentenza n.125/88, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese legali. Gli onorari di avvocato sono stati liquidati dal locale Consiglio dell'Ordine in € 4.105,83 di cui spetta all'Ufficio Legale la metà e cioè

€ 2.052,91

(si allega parcella opinata).

che ai singoli componenti dell'Ufficio Legale spettano pertanto le seguenti somme:

- All'Avv. Luisa Simoni	€	7.600,23
40% sulle pratiche da 1 a 10		
15% sulle pratiche 11 e 12		
- All'Avv. Gian Alberto Ferrerio	€	1.848,88
40% sulle pratiche 11 e 12		

All'Avv. Fabio Michetti 15% sulle pratiche 11 e 12	€	693,31
- All'Avv. Annamaria Cupello Castagna 4.472,98 24% sulle pratiche 1-2-5-6-7-10 20% sulle pratiche 3-4-8-9 15% sulle pratiche 11-12	€	
- All'Avv. Maria Montuoro 4.472,98 24% sulle pratiche 1-2-5-6-7-10 20% sulle pratiche 3-4-8-9 15% sulle pratiche 1-12	€	
- All'Avv. Antonella Todde 2.801,20 12% sulle pratiche 1-2-5-6-7-10 20% sulle pratiche 3-4-8-9	€	
<b>21.889,58</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>

Ritenuto che le somme richieste e risultanti dagli atti spettano ai suddetti legali nelle rispettive quote in virtù della deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 507 del 24/3/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul Cap. 12900 del PEG Spese di personale, di competenza del Settore Personale e Organizzazione;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli artt. 11, 11 bis e 11 ter del Regolamento di contabilità;

determina

- di liquidare la spesa complessiva di **Euro 21.889,58** per competenze ed onorari;
  - di imputare la spesa complessiva di **Euro 21.889,58** sul Bilancio 2004 al Cap.12900 del PEG Spese di personale, imp. 304001410 che presenta la necessaria disponibilità;
  - di autorizzare la liquidazione a favore dell'Ufficio Legale della suddetta nota di competenze e di onorari e, precisamente, di effettuare i seguenti pagamenti:
- |                                  |   |          |
|----------------------------------|---|----------|
| - All'Avv. Luisa Simoni          | € | 7.600,23 |
| - All'Avv. Gian Alberto Ferrerio | € | 1.848,88 |

-	All'Avv. Fabio Michetti	€	693,31
-	All'Avv. Annamaria Cupello Castagna	€	4.472,98
-	All'Avv. Maria Montuoro	€	4.472,98
-	All'Avv. Antonella Todde	€	2.801,20
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>21.889,58</b>

22/07/2004

La Direttrice del Settore  
Anna Maria Cupello Castagna



Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti:

Postilla: